



La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario, <i>relatore</i>
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

DELIBERAZIONE

sull'istanza di parere avanzata dal Comune di Crispiano (TA) ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, avente ad oggetto: *“art. 5 del Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche-Trasmissione atti”*;

udito il relatore referendario Maria Rosaria Pedaci, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, convocata con ordinanza n. 1/2026;

PREMESSO IN FATTO

Con pec del 16 dicembre 2025 (prot. Corte dei Conti Sez. Puglia n. 0026764 del 16/12/2025.), il Segretario Generale del Comune di Crispiano (TA) ha trasmesso a questa Sezione, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto

2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, la delibera del Consiglio comunale n. 94 del 26/11/2025 avente ad oggetto: *"Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 Giugno 2025 avente ad oggetto "Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Puglia dal 1 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2045. Disposizione di affidamento in conformità all'art. 149 bis del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni "ed adempimenti conseguenti, inclusa la costituzione di una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del DDecreto-legge 17 Ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 Dicembre 2024, n. 191, denominata "Acqua Comune", a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia".*

Con tale atto l'Organo Consiliare ha determinato di:

1. Prendere atto della Deliberazione dell'Autorità Idrica Pugliese n.52 del 30.06.2025, mediante la quale l'Autorità ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell'"in house providing" alla Società Acquedotto Pugliese S.P.A.
2. Di acquisire la proprietà delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia e di trasferire successivamente alla costituenda Società veicolo la proprietà delle medesime azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a.
3. procedere alla costituzione - con i Comuni di Cellamare, Mesagne, Minervino Murge e San Marco in Lamis della "Società Veicolo" - acquisendo la quota di capitale sociale pari a 10.000,00 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell'art.3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata " Acqua Comune" e con sede in Bari, con la di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale finalità Unico Ottimale.

La procedura di controllo della Corte dei conti ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

L'art 5, comma 3, del T.U.S.P., come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione anche indiretta sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, T.U.S.P.).

La natura del controllo esercitato dalla Corte dei conti è stata esaurientemente descritta nella pronuncia di carattere nomofilattico delle Sezioni Riunite in sede di controllo (16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022), in cui sono stati declinati i parametri di valutazione della conformità dell'atto con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nell'art. 5 T.U.S.P., oltre che negli articoli 4, 7 e 8 del medesimo T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

1. Competenza

Il riparto di competenza in relazione alla pronuncia della Corte dei conti sulle questioni di cui si è detto è contenuto nell'art. 5, comma 4 del T.U.S.P. che così dispone: *“per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”*.

Nella fattispecie in esame, appare incontestabile la competenza di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia a conoscere della questione in quanto inerente all'acquisizione di una partecipazione in una società per azioni da parte di un ente locale assoggettato al controllo di questa Sezione regionale.

2. Ambito soggettivo del controllo di cui all'art.5. TUSP

L'art. 1, comma 1 del d.lsg. n. 175/2016 (*"Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"*) e l'art. 2, comma 1, lett. a) (*"Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*) individuano i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni della medesima normativa, con l'espresso riferimento alle *"amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001"*, tra le quali rientra ovviamente anche il Comune di Crispiano (TA), odierno richiedente la pronuncia di questa Corte dei conti.

Non vi sono pertanto dubbi sull'ammissibilità soggettiva della richiesta avanzata e sull'applicabilità della normativa richiamata da parte del Comune di Crispiano (TA)

Ammissibilità oggettiva

Secondo l'art. 5, comma 3, primo periodo del T.U.S.P. deve essere trasmesso alla Corte dei conti *"l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta"*, laddove per società si intendono *"gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile"* (art. 2, comma 1, lett. l) del T.U.S.P.) e per partecipazione *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"* (art. 2, comma 1, lett. f) del T.U.S.P.).

Nella fattispecie in esame, il parere richiesto dal Comune di Crispiano (TA) riguarda la costituzione di una Società per azioni denominata *"Acqua Comune"*, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione

Puglia ai sensi dell'art. 3, comma 2 ter, del Decreto-legge 17 Ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 Dicembre 2024, n. 191 ed è, pertanto, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Tale norma, tuttavia, al comma 1 prevede che *eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*".

Si ritiene, pertanto utile soffermarsi preliminarmente sulla sussumibilità della fattispecie oggetto della presente pronuncia alle ipotesi di *"espresse previsioni legislative"* di cui all'art. 5, comma 1 del T.U.S.P.

In primo luogo, appare necessario ricostruire cronologicamente il quadro normativo di riferimento.

Con il d.lgs. n. 141/1999 l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) venne trasformato in Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP S.p.A.), società che proseguì senza soluzione di continuità la gestione del servizio idrico e fognario per conto dei comuni pugliesi, come gestore unico regionale. Con la legge della Regione Puglia n. 28/1999 l'intero territorio regionale venne delimitato in un unico A.T.O., tenendo conto della specificità idro-geomorfologica e dell'interconnessione del sistema idrico pugliese. Il 30.09.2002 per il tramite di una convenzione di gestione il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia affidò ad AQP S.p.A. la gestione del servizio idrico e fognario fino al 31.12.2018, termine poi prorogato fino al 31.12.2025 da successivi interventi normativi (art. 21, comma 11-bis del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Nel 2002 venne costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, espressione delle amministrazioni locali proprietarie delle reti ed infrastrutture e con la legge della

Regione Puglia n. 8 del 2007 l'Autorità in esame assunse la natura di consorzio di enti locali, cui aderirono i comuni pugliesi mediante convenzione del 28.06.2008.

Con una successiva legge regionale (n. 9 del 2011) venne istituita l'Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.), ente pubblico non economico rappresentativo dei comuni, cui vennero trasferite tutte le funzioni dell'Autorità d'Ambito, incluse la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e l'affidamento del servizio stesso.

A livello statale, poi, il d.lgs. n. 152 del 2006 (recante il c.d. codice dell'ambiente) disciplinò le funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (da esercitare tramite l'ente di governo d'ambito, ai sensi dell'art. 142, comma 3), il principio dell'unicità del gestore per A.T.O. (art. 147) e le modalità di affidamento (art. 149-bis, che ai sensi del d.lgs. n. 201/2022 - di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - consistevano in varie modalità di gestione, ossia: gara, mista, *in house*).

Il 13.12.2022 la Regione Puglia esprime, con determinazione dirigenziale n. 436, il parere motivato di VAS (integrata con VIncA) sul piano d'ambito dell'A.I.P., imponendo specifiche integrazioni ed il rispetto degli obblighi di pubblicità e partecipazione previsti dalla legge regionale n. 44/2012. Con deliberazione n. 21 del 13.03.2023 il consiglio direttivo dell'A.I.P. approvò il piano d'ambito 2020-2045, riallineando l'arco temporale alla durata ipotizzata per il nuovo affidamento al gestore unico, così da definire gli obblighi di servizio ed il piano degli investimenti in coerenza con la tariffa.

Più di recente, con la l. reg. pugliese 28 marzo 2024, n. 14 (recante "*Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato*"), così come modificata mediante l'art. 241 della l. reg. 31 dicembre 2024, n. 42 ("*Legge di stabilità regionale 2025*"), è stata prevista

1) la costituzione, da parte dei comuni pugliesi, di una società per azioni ("società veicolo") a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto, con divieto di ingresso di privati;

2) la messa a disposizione, da parte della Regione Puglia, di un capitale massimo di 400.000 euro per la società veicolo, ripartito tra i comuni che vi conferiscono le azioni di AQP S.p.A.;

3) la corresponsione di un contributo straordinario di 300.000 euro per le attività della società veicolo;

4) la cessione gratuita, fino al 20% del capitale di AQP S.p.A., dalla Regione Puglia ai comuni, a condizione che i medesimi trasferiscano le azioni alla società veicolo entro 90 giorni.

La novella normativa di cui all'art. 241 della richiamata l. reg. n. 42 del 2024 è intervenuta nel corso dell'impugnativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di conformare la disciplina normativa regionale all'art. 3, c. 2-ter, d.l. 17 ottobre 2024, n. 153 (recante *"Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"*), convertito con modificazioni dalla l. 13 dicembre 2014, n. 191, con cui è stato espressamente disposto che *"fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società"*.

Con delibera n. 111 del 19.12.2024 l'A.I.P. ha individuato il modello gestionale dell'*in house providing* quale forma ottimale per la gestione del servizio idrico integrato in Puglia sulla base di un'analisi tecnica comparativa delle forme di affidamento, di una analisi c.d. S.W.O.T. (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) del sistema idrico pugliese, di un *benchmarking* tra la gestione di A.Q.P. S.p.A. ed altri operatori idrici nazionali, delle valutazioni sulla qualità del servizio, sull'efficienza, sui costi, sull'impatto sulla finanza pubblica, sull'universalità e socialità del servizio.

Con successiva delibera n. 52 del 30.6.2025 il Consiglio direttivo dell'A.I.P. ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese ad A.Q.P. S.p.A. per venti anni, dall'1.1.2026 al 31.12.2045, in attuazione dell'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 3, cc. 2-bis e 2-ter del d.l. n. 153 del 2024 (convertito con modificazioni dalla l. n. 191 del 2024) e della l. reg. pugliese n. 14 del 2024, prendendo contestualmente atto del nuovo statuto di A.Q.P. S.p.A. (modificato con delibera della Giunta regionale n. 894 del 26.6.2025 ed

approvato dall'assemblea straordinaria del 30.6.2025), che la configura come società *in house* c.d. a cascata con capitale interamente pubblico e incedibile, oggetto sociale limitato a servizi di interesse economico generale, vincolo che oltre l'80% del fatturato derivi da affidamenti degli enti soci e previsione di controllo analogo congiunto mediante comitato di coordinamento e controllo.

Con l'art. 3, comma 2-ter del d.l. n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2024 è stato espressamente previsto che *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società"*.

In definitiva, sulla base del combinato disposto dell'art. 3, comma 2-ter del d.l. n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2024 e della legge della Regione Puglia n. 14/2024 i comuni pugliesi costituiscono una società veicolo a totale capitale pubblico e controllo analogo congiunto, i medesimi comuni trasferiscono alla società veicolo le azioni di AQP S.p.A. ricevute gratuitamente dalla Regione Puglia e la società veicolo rappresenta il soggetto tramite il quale i comuni esercitano il controllo di secondo livello su AQP S.p.A. e che permette di qualificare la medesima AQP S.p.A. quale società *in house* ai sensi dell'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. Del resto, la partecipazione alla costituzione della società veicolo appare strettamente funzionale alle finalità istituzionali in tema di servizio idrico integrato, un servizio pubblico locale di rilevanza economica, per come declinato dalla Costituzione, dalle leggi statali e, nel caso in esame, dalla legge della Regione Puglia n. 14/2024.

Del resto, la partecipazione alla costituzione della società veicolo appare strettamente funzionale alle finalità istituzionali in tema di servizio idrico integrato, un servizio pubblico locale di rilevanza economica, per come declinato dalla Costituzione, dalle leggi statali e, nel caso in esame, dalla l. reg. pugliese n. 14 del 2024.

In sintesi, la circostanza che nel caso in esame la partecipazione del Crispiano (TA) ad una società avente *"la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale"* avvenga non già *singulatim* - ossia sulla base di un indirizzo deliberato su basi atomistiche - bensì in virtù della (obbligatoria, *ex lege* regionale) appartenenza al citato ambito territoriale unico regionale, impone di sussumere l'intera iniziativa in un alveo più ampio, ritenendo di conseguenza che la deliberazione del Consiglio comunale di Crispiano (TA) integri la formalizzazione di una volontà già compiutamente formatasi in seno all'ente regionale.

Si evidenzia, inoltre, che più volte nelle delibere consiliari gli enti fanno riferimento alla costituzione della "Società Veicolo" quale partecipazione essenziale, ai sensi dell'art. 5, primo comma, primo periodo, del TUSP, in quanto funzionale allo svolgimento delle finalità istituzionali dei Comuni nella loro qualità di titolari della gestione del SII e soci obbligatori dell'Ente di governo d'ambito.

Pertanto, sul carattere obbligatorio della costituzione della società veicolo da parte dei Comuni pugliesi si è già pronunciata questa Sezione regionale di controllo nell'ambito della relazione allegata alla deliberazione n. 96/2025/RQ avente ad oggetto la tipologia delle coperture finanziarie e le tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali dell'anno 2024.

Infine, si segnala che l'assolvimento degli oneri motivazionali *ex art. 5, c. 1, T.U.S.P.* è avvenuto in modo identico per tutte le delibere consiliari di partecipazione alla costituzione della società veicolo, *per relationem* al contenuto delle deliberazioni dell'Autorità Idrica Pugliese (A.I.P.) *ut supra* richiamate, come già evidenziato nella coeva deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 3/2026/PASP.

Conclusioni

In relazione a quanto precede, pertanto, il Collegio ritiene, per quanto sopra meglio precisato e in linea con quanto disposto con la coeva deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 3/2026/PASP, che l'iniziativa in esame non ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del T.U.S.P. sostanzandosi nella costituzione di una società *"in conformità a espresse previsioni legislative"*.

Il Collegio, pertanto, ritiene, per quanto sopra meglio precisato, che l'iniziativa si sostanzi nella *"costituzione di una società ... in conformità a espresse previsioni legislative"* a cui applicare la deroga di cui all'art. 5, comma 1 del T.U.S.P. - che com'è noto riguarda l'onere di motivazione analitica e gli adempimenti correlati (relazione *ex art. 5, comma 3* del T.U.S.P., trasmissione entro un termine stabilito, ecc.).

Tale deroga, però, non esonera dall'obbligo sostanziale di dimostrare, nel tempo, la convenienza economica, la sostenibilità e l'assenza di oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica locale, come impone il combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo art. 5 del T.U.S.P.; in effetti, nel caso in esame si evidenzia che la prospettata sostenibilità economica dell'operazione poggia su ipotesi favorevoli circa la redditività e le politiche di utili di AQP S.p.A. e richiede, quindi, un attento monitoraggio periodico della gestione della società veicolo e del rapporto costi/benefici, anche ai fini dei successivi obblighi di revisione periodica delle partecipazioni (*ex art. 20 del T.U.S.P.*).

Il Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., invita il Comune di Crispiano (TA) a voler:

1) aggiornare, in occasione delle ricognizioni periodiche *ex art. 20 del T.U.S.P.*, una motivazione analitica *ex post* sulla permanenza delle condizioni di essenzialità, sostenibilità e convenienza della partecipazione nella società veicolo, con evidenza di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario (peraltro non trasmesso dall'ente né presente tra gli allegati di cui alla delibera del commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 7 del 18.12.2025);

2) prevedere, nel proprio sistema di controlli interni, un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo e sul rispetto del divieto di porre a carico della finanza comunale i costi di funzionamento, adottando, ove necessario, tempestive misure di razionalizzazione e/o ridimensionamento ai sensi del T.U.S.P.

In conclusione, a fronte di quanto *supra* rilevato e con riserva di ogni ulteriore valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dell'art. 148-bis, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 20 del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 5, comma 3 del medesimo T.U.S.P., si dichiara la partecipazione del Comune di Crispiano (TA) alla costituenda società avente *"la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio*

Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale" non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del T.U.S.P.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, dichiara che l'iniziativa in epigrafe indicata non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del T.U.S.P., come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Comune di Crispiano, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016

ORDINA

Al Comune di Crispiano (TA) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet*, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026

Il Magistrato relatore

Maria Rosaria Pedaci



MARIA ROSARIA
PEDACI
CORTE DEI CONTI
19.01.2026 21:34:09
GMT+02:00

Il Presidente

Cinzia Barisano



CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
20.01.2026 07:56:20
GMT+01:00

Il Direttore della Segreteria

(Elisabetta LENOCI)



ELISABETTA LENOCI
20.01.2026 10:40:47
GMT+02:00